



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.181 dei 11/06/2014 - 23/06/2014 Udienza pubblica del 20/05/2014
Massima n. 1:	Titolo: Consiglio regionale – Norme della regione Friuli-venezia Giulia – Legge contenente disposizioni in varie materie – Approvazione del Consiglio regionale della legge impugnata successivamente al decreto di indizione delle elezioni in mancanza dei presupposti di urgenza ed indifferibilità – Asserita violazione dei principi fondamentali in materia di <i>prorogatio</i> – Asserita violazione del principio della c.d. “prescadenza” - Dichiarata violazione delle disposizioni costituzionali che profilano la forma di governo delle Regioni ordinarie – Non pertinenza dei parametri evocati – Inammissibilità della questione – Richiamo al legislatore regionale. Testo: Viene dichiarata inammissibile, per non attinenza dei parametri evocati, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 - recante disposizioni urgenti in varie materie - impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 12 e 14 dello statuto friulano, alla legge costituzionale n. 1 del 1999, agli artt. 121 e 122 Cost. ed ai principi fondamentali dell'ordinamento in tema di <i>prorogatio</i>, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 17 del 2007, perchè sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale successivamente al decreto di indizione delle elezioni in mancanza dei presupposti di urgenza ed indifferibilità giustificativi di un simile intervento nel detto periodo. L'istituto della <i>prorogatio</i>, secondo il quale i titolari di uffici pubblici restano in carica, anche dopo la scadenza del mandato fino all'insediamento dei successori, non influisce sulla durata del mandato elettivo, ma attiene solo all'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto e comporta la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere <i>prorogatio</i>. Il Presidente del Consiglio sostiene che il mandato del Consiglio è cessato dopo



	l'approvazione di tale legge e, dunque, non sono pertinenti i riferimenti alle norme e ai principi in materia di <i>prorogatio</i> . Non è attinente il richiamo al principio c.d. di prescadenza dell'organo elettivo (art. 3, comma 2, della legge n. 108 del 1968) secondo il quale i Consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per il loro rinnovo. Infatti, l'art. 14 dello statuto friulano stabilisce la durata in carica del Consiglio regionale e le modalità di svolgimento ed indizione delle elezioni, non ipotizzando alcun limite ai poteri del Consiglio regionale nella fase successiva al decreto di indizione delle elezioni. Inoltre, tale limite non è reperibile nell'ordinamento friulano e, propriamente, nella legge regionale n. 17 del 2007 che determina la forma di governo della Regione. Infine, non sono attinenti gli artt. 121 e 122 Cost. e la legge costituzionale n. 1 del 1999, che, sotto il profilo soggettivo, si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, e, sotto il profilo oggettivo, non dettano una disciplina applicabile alla fattispecie in esame.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 08/04/2013 n. 5 Parametri costituzionali: Costituzione art. 121 Costituzione art. 122 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 12 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 14 legge costituzionale 22/11/1999 n. 1 Altri parametri ed atti interposti legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18/06/2007 n. 17 art. 1 legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18/06/2007 n. 17 art. 2
Massima n. 2:	Titolo: Consiglio regionale – Norme della regione Friuli-veneziana Giulia – Legge contenente disposizioni urgenti in varie materie – Dedotta adozione di legge con tecnica redazionale contrastante con il manuale regionale di redazione di testi normativi - Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Genericità delle censure e riferimenti a parametri non attinenti – Manifesta inammissibilità della questione. Testo: Risulta manifestamente inammissibile, per genericità delle censure e inidoneità del parametro, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, recante disposizioni urgenti



	in varie materie. Il ricorrente, assumendo che la tecnica redazionale adottata nella legge censurata sarebbe in palese contrasto con il manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi approvato dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, fa generico riferimento all'intera legge regionale, senza indicare né motivare le asserite violazioni di una fonte inidonea come parametro di legittimità costituzionale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 08/04/2013 n. 5

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

